



DECRETO N. 66 /2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA CAPUA VETERE
PRESIDENZA DEL TRIBUNALE

Tel. 0823/792395 – Fax. 0823/847110

e-mail segreteriaipresidenza.tribunale.santamariacapuavetere@giustizia.it

AVVISO PER I LAUREATI IN GIURISPRUDENZA
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL TIROCINIO
FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE

AI SENSI DELL'ART.73 D.L. 69/2013 CON.MOD.IN L.98/2013

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'art.73 del decreto legge 21 giugno 2013 , n.69 (c.d. legge del fare), convertito con modifiche nella legge 9 agosto 2013, n.98, che prevede la possibilità per i laureati in giurisprudenza, che non abbiano compiuto i trenta anni di età ed in possesso dei previsti titoli di studio, di accedere ad un periodo di formazione teorico-pratica, anche presso i Tribunali, in materia civile o penale;

Rilevata l'esigenza di indire una selezione pubblica per l'attivazione dei tirocini formativi, atteso l'esaurimento della graduatorie redatte in occasione di precedenti avvisi di selezione

DISPONE

L'avvio di una selezione pubblica per l'attivazione di tirocini formativi presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

Art. 1

Requisiti di partecipazione

La selezione dei tirocinanti è effettuata previa verifica della sussistenza, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- 1) età inferiore ai trenta anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al tirocinio;
- 2) possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

3) mancata partecipazione ad altro periodo di formazione teorico-pratica, ai sensi dell'art.73 DL 69/2013 conv. con mod. nella L. 98/2013.

Art. 2

Titoli di studio

Alla data di presentazione della domanda devono essere posseduti, a pena di esclusione, i seguenti titoli:

- 1) diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito all'esito di un corso di durata almeno quadriennale
- 2) a) media di voto di almeno 27/30 nei seguenti esami: diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- b) in alternativa a quanto previsto alla precedente lett. a), punteggio di laurea non inferiore a 105/110.

Art. 3

Determinazione del numero dei posti disponibili

Il numero dei posti disponibili per la partecipazione allo stage formativo è determinato in relazione alle richieste di disponibilità all'affidamento di tirocinanti, presentate dai magistrati in servizio presso il Tribunale.

Art. 4

Presidente Delegato per il Tirocinio Formativo

Il Presidente Delegato per il Tirocinio Formativo, nella persona del dott. Ciro Cardellicchio, è competente per tutti gli atti inerenti alle procedure di ammissione dei candidati e alla successiva fase di svolgimento del tirocinio formativo.

Art.5

Domanda di partecipazione

Per l'accesso alla procedura di ammissione allo stage formativo è necessario presentare domanda indirizzata al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

- a) a mezzo raccomandata A/R;
- b) o tramite consegna a mano presso la segreteria della Presidenza del Tribunale – Piazza della Resistenza – quinto piano il martedì e giovedì h. 9.00/13.00 – all'attenzione del cancelliere Giovanna Romano.

Il possesso dei requisiti di ammissione nonché dei titoli di studio deve essere comprovato da idonea documentazione, anche a norma degli artt.46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 – come da modello da estrarre in facsimile dal sito del Tribunale – www.tribunalesantamariacapuavetere.it.

Alla dichiarazione del candidato deve essere allegata copia di documento di identità o di riconoscimento equipollente, in corso di validità secondo la normativa vigente.

Il candidato può esprimere la preferenza per il settore nel quale intende svolgere il tirocinio. Tale indicazione non è, però, vincolante dovendo conciliarsi con le esigenze organizzative del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale o Il Presidente Delegato possono effettuare, in qualsiasi fase della procedura o nel corso del tirocinio formativo, la verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati per la partecipazione alla presente procedura selettiva e provvedere alla esclusione dei tirocinanti non in regola con il possesso dei requisiti o dei titoli richiesti.

Art.6

Termini per la presentazione delle domande

Le domande di ammissione al tirocinio formativo devono essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro il termine finale perentorio del **10 aprile 2018.**

Art.7

Graduatoria

Entro il 20 aprile 2018 il Presidente Delegato procederà alla formazione di una graduatoria. Il punteggio per ciascun candidato è determinato dalla media dei voti riportati nei seguenti esami: diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo. A parità di punteggio, è data preferenza al candidato che ha riportato il voto di laurea più alto e, in caso di ulteriore parità, al candidato di minore età anagrafica e, infine al candidato in possesso di titolo di perfezionamento in materie giuridiche successive alla laurea.

La pubblicazione della graduatoria, entro il termine di cui al comma 1 sul sito internet istituzionale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (www.tribunalesantamariacapuvetere.it) ha valore di notifica.

Nel provvedimento di approvazione della graduatoria è indicato il termine perentorio per la proposizione di eventuali impugnative, osservazioni, istanze. Decorso quest'ultimo termine la graduatoria diventa definitiva.

Art. 8

Efficacia della graduatoria

La graduatoria ha validità di un anno a decorrere dalla data di approvazione, salvo proroga. Nel caso in cui, successivamente all'approvazione della graduatoria e durante il suo periodo di validità, si rendano disponibili ulteriori posti si procede alla ammissione di un corrispondente numero di candidati nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Art.9

Individuazione dei magistrati affidatari

In sede di formazione della graduatoria dei tirocinanti il Presidente Delegato predispone un elenco dei magistrati disponibili alla formazione, in ordine decrescente di anzianità di servizio, suddivisi per il settore Civile, Lavoro e Penale.

Nel caso di dichiarazioni di disponibilità pervenute successivamente al termine fissato, le relative richieste sono collocate in coda al predetto elenco sulla base dell'ordine di presentazione.

Il magistrato non può essere affidatario di più di due tirocinanti. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio.

Compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ufficio ed il numero dei magistrati formatori disponibili, si terrà conto, ai fini dell'assegnazione delle preferenze espresse dal tirocinante.

In fase di approvazione della graduatoria si provvede all'assegnazione di un solo tirocinante per ciascun magistrato.

Nel caso di rinuncia esplicita o implicita all'incarico, il Presidente Delegato procede all'assegnazione di un altro tirocinante ai magistrati che ne siano rimasti privi.

L'assegnazione di un secondo tirocinante è disposta solo dopo che sia stata assicurata l'effettiva assegnazione di almeno un tirocinante a ciascuno dei magistrati richiedenti.

Art.10

Accettazione dell'incarico

Il candidato ammesso al tirocinio deve presentarsi per l'accettazione dell'incarico nel luogo, nel termine e con le modalità fissate con provvedimento del Presidente Delegato. In caso contrario lo stesso è dichiarato rinunciatario.

Eventuali istanze di rimessione in termini sono valutate dal Presidente Delegato.

Art.11

Modalità di svolgimento del tirocinio

La durata complessiva del tirocinio è prevista in diciotto mesi.

Ciascuno degli ammessi al tirocinio deve assistere e coadiuvare il magistrato cui è affidato nel compimento delle ordinarie attività giudiziarie, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Gli ammessi al tirocinio hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi ai collegi, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli.

Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto, allo stato (salvo eventuali evoluzioni normative), ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né obblighi previdenziali e assicurativi.

E' prevista l'attribuzione di una borsa di studio alle condizioni previste dai commi 8 bis ed 8 ter del richiamato art. 73.

Art.12

Interruzione del tirocinio formativo

Lo stage può essere interrotto in ogni momento con provvedimento del Presidente del Tribunale o del Presidente Delegato, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Art.13**Sostituzione del magistrato affidatario**

Di norma il tirocinio deve essere svolto presso un unico magistrato.

Oltre alle ipotesi di impossibilità di prosecuzione del tirocinio formativo, ad es. nel caso di trasferimento del magistrato ad altro ufficio, la sostituzione del magistrato affidatario è sempre possibile per ragioni organizzative dell'ufficio su disposizione del Presidente del Tribunale o del Presidente di Sezione competente o del Presidente Delegato.

Con provvedimento del Presidente Delegato è possibile l'assegnazione ad altro magistrato formatore dichiaratosi disponibile, previa richiesta del tirocinante munita di nulla osta del magistrato originariamente affidatario.

Art.14**Conclusione del periodo di tirocinio formativo**

Al termine del periodo di tirocinio il magistrato formatore provvede alla redazione di un sintetico parere scritto esprimendo una valutazione in ordine all'esito positivo o negativo dello stage formativo.

Nel caso in cui il periodo di formazione sia stato svolto presso più magistrati, la relazione conclusiva è redatta dall'ultimo affidatario previa acquisizione, a cura di quest'ultimo di parere scritto redatto dai precedenti magistrati formatori.

Il parere conclusivo deve essere inviato alla segreteria della Presidenza del Tribunale entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di tirocinio.

In caso di esito positivo il Presidente Delegato rilascia apposito attestato.

Per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio, l'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno, ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art.16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n.398.

L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'avvocatura dello Stato.

Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

Per la nomina a giudice di pace, la disposizione di cui al comma 2 dell'art.5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.

Art.15**Disposizioni finali**

La pubblicazione del presente avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito internet istituzionale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (www.tribunalesantamariacapuavetere.it) ha valore di notifica.

Fermi restando i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato qualora se ne

ravvisi la necessità e, in ogni caso, nell'ipotesi di variazioni dei provvedimenti normativi e amministrativi.

Il Presidente Delegato comunicherà la modifica o la revoca dell'avviso sul sito istituzionale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere www.tribunalesantamariacapuavetere.it.

Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia a quanto previsto dall'art.73 del DL 21 giugno 2013, n.69, convertito con modifiche nella L. 9 agosto 2013, n.98,

Al fine di consentirne la pubblicazione sui rispettivi albi e/o siti WEB, del presente bando sarà data comunicazione ai dipartimenti di Giurisprudenza presso i seguenti Atenei:

Università degli Studi della Campania;

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università di Napoli Parthenope;

Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa;

Università degli Studi del Sannio;

Università degli Studi di Salerno;

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Santa Maria Capua Vetere 22 MAR 2018

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
GABRIELLA MARIA CASELLA**

IL CANCELLIERE
Giovanna RODANO

